Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

LEGGE 3 aprile 1958, n. 461.
Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle antichità e di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie Pag. 2068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 462.
Esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 novembre 1957. Pag. 2068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 463.
Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sulle relazioni nel campo cinematografico concluso a Belgrado il 12 dicembre 1957 Pag. 2071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 464.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, in frazione Torre Pedrera del comune di Rimini (Forlì) Pag. 2073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. 465.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Nepomuceno, in località Fienil del Turco del comune di Sant'Apollinare (Rovigo) Pag. 2073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. 466.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in frazione Villa Sant'Antonio della città di Ascoli Piceno . Pag. 2073

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1958.
Composizione della deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1958 Pag. 2074

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1958.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle denominato « San Martino » o « Poggio Predulfo », sita nell'ambito del comune di Volterra Pag. 2074

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1958.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro Pag. 2075

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Nuova San Carlo Spinone » Pag. 2075

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 2075

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . . Pag. 2078
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 Pag. 2078

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria Pag. 2078

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa « Ente consortile fra stabilimenti balneari », con sede in Viareggio (Lucca). Pag. 2078
Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova) e nomina del commissario governativo. Pag. 2078

Ministero della difesa-Esercito: Perdita di decorazioni al valor militare . . . . Pag. 2078

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2078
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 2079

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . Pag. 2079

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . . . Pag. 2079

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania . . . . Pag 2080

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato per l'Amministrazione universitaria addetti ai servizi della Scuola normale superiore di Pisa . . . Pag. 2080

Ministero dei trasporti: Conferma nell'incarico di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia per l'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova . . . Pag 2082

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1958, n. 461.
Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle antichità e di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite in Sassari una Soprintendenza alle antichità e una Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Sassari e di Nuoro.

La circoscrizione della Soprintendenza alle antichità e della Soprintendenza ai monumenti e gallerie in Cagliari è limitata alla provincia di Cagliari.

Art. 2.

Il ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui ai quadri 13-*b*, 31-*a*, 51-*a* e 71-*a*, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di due posti di soprintendente di 2ª classe, di due posti di direttore di 1ª classe, di due posti di ispettore-architetto per la carriera direttiva, di due posti di disegnatore e due posti di segretario per la carriera di concetto; di due posti di primo aiutante, di due posti di primo restauratore e di due posti di primo archivista per la carriera esecutiva; di due posti di primo custode e di dieci posti di custode e guardia notturna per la carriera del personale ausiliario.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 202, 205, 206, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 461.
Esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 novembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 novembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 12 dello Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 74 — RELLEVA

Accord de coproduction cinématographique franco-italien

Préambule

Les autorités italiennes et françaises constatent avec satisfaction les résultats généraux de la politique cinématographique poursuivie entre les deux pays.

Elles décident de poursuivre cette politique en s'efforçant de l'améliorer et en veillant plus strictement à la qualité des films réalisés dans le cadre du nouvel Accord.

Les autorités responsables ont la conviction que l'union des efforts et des moyens des industries cinématographiques italienne et française continuera à con-

tribuer efficacement au rayonnement des cultures nationales et de la civilisation de laquelle se réclament les deux pays.

Elles décident que les films capables, par l'ensemble de leurs qualités artistiques, techniques et morales, d'honorer la réputation cinématographique, et de maintenir le prestige de la France et de l'Italie pourront être admis au bénéfice des avantages accordés par elles aux coproductions entre les deux pays.

En conséquence, elles conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Les autorités des deux pays encourageront la réalisation de films en coproduction seulement s'ils respectent, outre les critères de qualités énoncés au préambule, l'exigence d'un sujet d'intérêt international propre à servir la renommée cinématographique et à favoriser la diffusion culturelle et l'expansion économique des deux pays.

Article 2

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les autorités des deux pays.

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.

Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde.

Article 3

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être produits par des sociétés ayant une bonne organisation technique et financière, dont les productions antérieures témoignent d'une tradition artistique certaine.

Lorsqu'une société nouvelle sollicite le bénéfice de la coproduction pour le premier film qu'elle réalise, cette société peut être admise si ses dirigeants, représentants, ou participants justifient avoir collaboré à des productions antérieures dans les deux pays, témoignant d'une tradition artistique certaine.

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène italien ou français ayant dirigé au moins deux films dont l'exploitation internationale a donné des résultats satisfaisants soit sur le plan artistique, soit sur le plan commercial, ou ayant signé un film sélectionné pour un festival international reconnu par les deux pays.

Les metteurs en scène, techniciens et interprètes étrangers résidant et travaillant habituellement dans l'un des deux pays peuvent exceptionnellement participer à la réalisation de films de coproduction au titre de leur pays de résidence.

Cependant, les français résidant et travaillant habituellement en Italie et les italiens résidant et travaillant habituellement en France ne pourront participer à la coproduction qu'au titre du pays de leur nationalité.

En ce qui concerne les éléments artistiques des pays ayant signé un accord de coproduction avec la France et avec l'Italie, leur participation pourra être admise à titre exceptionnel après entente entre les autorités de ces deux derniers pays.

La participation d'interprètes de réputation internationale n'ayant pas la nationalité d'un des pays lié par ces accords de coproduction ne pourra être admise qu'après entente entre les autorités des deux pays, compte tenu de l'importance et des exigences du rôle envisagé.

Article 4

Tout film de coproduction doit comporter deux négatifs, ou à défaut un négatif et un contretype.

Chaque coproducteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype.

Les films de coproduction sont réalisés en version française, italienne ou franco-italienne.

Les scènes en gros plan doivent être tournées dans les deux versions.

L'enregistrement du son doit faire l'objet de prises directes.

Article 5

Toutes facilités seront accordées pour la circulation et le séjour des personnels artistiques et techniques collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel de coproduction, costumes, éléments de décors, matériel de publicité).

Article 6

A) FILMS DE COPRODUCTION NORMALE.

« I. — A chaque film de coproduction réalisé dans l'un des pays, doit correspondre un film de coproduction réalisé dans l'autre. La participation financière minoritaire ne peut être inférieure à 30% du coût de production du film.

II. — Chaque film doit comporter l'emploi d'un metteur en scène italien ou d'un metteur en scène français répondant aux conditions prévues à l'article 3.

Toutefois, le metteur en scène peut faire appel, pour la réalisation d'un film, à la collaboration d'un co-metteur en scène de l'autre pays.

III. — Chaque film doit comporter au moins un assistant metteur en scène, un scénariste ou adaptateur, un acteur d'un rôle principal et un acteur d'un rôle secondaire de la nationalité du pays qui a la participation financière minoritaire.

En ce qui concerne la participation des acteurs des deux pays, dans les rôles principaux et secondaires de chaque film, l'équivalence doit être calculée sur l'ensemble des films de cette catégorie.

Cette équivalence doit être également respectée dans le recours aux moyens techniques et à la main-d'œuvre des deux pays.

IV — La situation de l'équilibre, sur l'ensemble des participations financières, artistiques et techniques des deux pays, sera soumise, semestriellement, à l'examen et au contrôle de la Commission mixte ».

B) FILMS EQUILIBRES.

Les films tournés parties en Italie, partie en France, avec participation financière de 50 % de chacun des pays comportant en soi une équivalence des paiements aux personnels technique et artistique, et d'utilisation des moyens techniques de chaque pays, ne sont pas soumis aux obligations des films de la catégorie A.

La production de ces films ne pourra pas donner lieu à des transferts sauf autorisation exceptionnelle pour un montant ne pouvant dépasser 10 % du prix de revient du film approuvé par les autorités compétentes des deux pays.

C) FILMS EXCEPTIONNELS.

Les films d'une valeur artistique et technique, ou d'une certaine importance financière sont dispensés des obligations prévues pour les films de coproduction normale et de l'obligation de l'équivalence pour chaque film des éléments artistiques et techniques des deux pays dans les limites et sous les conditions suivantes:

1) La proportion des investissements respectifs des deux pays, dans chaque film, doit s'établir, en principe, entre 30 et 70 %. Leur nombre ne peut excéder 20 films par pays et par an. Pour la moitié de ces films, la participation financière du pays minoritaire pourra être réduite à 20 %.

2) Le montant global des investissements de chaque pays pour l'ensemble de ces films doit être d'importance équivalente pour chaque période d'appréciation de six mois à compter du 1[er] novembre 1957.

Si cette équivalence n'était pas constatée et sur la demande des autorités compétentes de l'un des deux pays, la Commission mixte pourra décider la suspension de la délivrance des autorisations de coproduction.

Elle pourra, également, décider d'augmenter, soit le contingent total des films « exceptionnels », soit le nombre de films admis par catégorie dans ce contingent.

D) FILMS PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS À LA JEUNESSE.

(*adatti per la gioventù*)

Sont dispensés de l'équivalence des apports financiers, artistiques et techniques et de l'investissement minimum de 30 % et de 20 %, les films de qualité correspondant aux critères respectivement admis par chacun des pays pour caractériser les films recommandés à la jeunesse

En raison des avantages accordés, ne peuvent être admis au bénéfice de cette coproduction que les films ayant reçu l'agrément des autorités compétentes des deux pays et comportant une participation du coproducteur minoritaire d'au moins 10 % du coût du film assortie d'un contrat de distribution du coproducteur.

Pour la période se terminant au 31 octobre 1958, le nombre maximum de films pouvant bénéficier de ces avantages est fixé à 12 par pays.

L'agrément des autorités administratives interviendra, pour les films admis en principe au bénéfice des avantages prévus au présent paragraphe après présentation du film terminé.

Dans le cas où un film admis en principe ne serait pas agréé après vision, il pourra être intégré dans la catégorie des films de production normale sans qu'il soit tenu compte des conditions de sa réalisation, mais sous réserve qu'il remplisse les conditions financières et de répartition des recettes imposées à cette catégorie.

Article 7

I. — La répartition des recettes entre les coproducteurs doit être prévue sur les bases suivantes:

a) les recettes réalisées en Italie, en ex Afrique italienne, à Malte et sur les navires battant pavillon italien sont attribuées au coproducteur italien;

b) les recettes en France métropolitaine, dans les départements français d'Outre-Mer, sur les territoires de l'Union française, au Maroc, en Tunisie, au Viet-nam Sud et Nord, au Laos, au Cambodge, en Sarre et sur les navires battant les pavillons respectifs des pays ci-dessus, sont attribuées au coproducteur français;

c) pour les films majoritaires et minoritaires français, les recettes de la Belgique et ses colonies, et du Luxembourg et navires battant les pavillons de ces pays, sont attribuées au coproducteur français.

Pour les films majoritaires italiens, les recettes de l'Espagne ses colonies et navires battant les pavillons espagnols, sont attribuées au coproducteur italien.

Lorsque le contrat de coproduction n'indique pas une répartition géographique des territoires entre les deux coproducteurs, les recettes réalisées dans les territoires autres que ceux énumérés aux alinéas *a*) et *b*) ci-dessus, sont réparties entre les coproducteurs proportionnellement aux parts respectives, soit par la voie d'un double transfert directe en Italie et en France, soit — si le double transfert s'avère impossible — par le transfert de la totalité des recettes dans le pays exportateur et le retransfert dans l'autre pays de la part proportionnelle revenant au coproducteur de ce pays.

Ce retransfert est effectué selon les règles suivantes:

1) si le paiement a été effectué en devises convertibles, le retransfert s'effectue en ces mêmes devises;

2) si le paiement a été effectué en devises U.E.P. le retransfert s'effectue dans le cadre de l'accord de paiement franco-italien.

Toutefois, à titre provisoire, cette règle n'est pas appliquée en ce qui concerne les recettes en provenance de la Turquie;

3) si le paiement a été effectué en d'autres devises, les autorités du pays exportateur majoritaire autorisent le retransfert de la part revenant au pays minoritaire dans le cadre de l'accord de paiement franco-italien.

Dans le cas où le film a été réalisé à participation égale, le retransfert est autorisé par le pays exportateur.

Dans le cas où l'exportation serait effectuée par le coproducteur du film minoritaire, les autorités de ce pays examineront avec bienveillance les demandes individuelles de retransfert qui leur seront présentée.

II. — Dans tous les cas, les contrats de répartition des recettes et des marchés doivent être approuvés par les autorités compétentes des deux pays.

III. — Lorsque pour un film de coproduction faisant appel à la participation d'acteurs ou de techniciens de nationalité étrangère il doit être procédé à des paiements en devises de pays tiers, ces paiements doivent être pris en charge par chaque coproducteur proportionnellement à ses apports.

IV. — Dans le cas où un des deux pays a procédé à des paiements en devises de pays tiers pour des besoins de production, conformément aux conditions contractuelles approuvées par les autorités des deux pays, le pays qui a fait l'avance de ces devises a le droit de se rembourser en priorité dans les mêmes devises sur les recettes réalisées par le film à l'étranger.

Article 8

1. Dans le cas où un film de coproduction est exporté vers un pays où les importations de films sont contingentées, le film est imputé en principe sur le contingent du pays dont la participation financière est majoritaire.

2. Dans le cas de films comportant participation égale des deux pays, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleurs possibilités d'exportation.

En cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays auquel ressortit le metteur en scène.

3 Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les films coproduits bénéficieront de plein droit de même que les films nationaux, de cette possibilité.

Article 9

Les films de coproduction doivent être présentés avec la mention « coproduction franco-italienne » ou « coproduction italo-française ».

Cette mention doit faire l'objet d'un carton séparé au générique et figurer obligatoirement dans la publicité payante réalisée à l'occasion de leur exploitation dans leur présentation aux manifestations artistiques et culturelles — notamment aux festivals internationaux — et dans toutes communications concernant ces films.

En cas de désaccord entre les coproducteurs, les films sont présentés aux festivals internationaux par les pays ayant la participation financière majoritaire

Pour les films à participation égale, ils sont, en ce cas, présentés par le pays auquel ressortit le metteur en scène.

Article 10

Les autorités des deux pays envisageront avec faveur la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la France, l'Italie et les pays avec lesquels l'une et l'autre sont liées respectivement par des accords de coproduction, les conditions d'admission de tels films devant faire l'objet d'un examen cas par cas.

Article 11

Pendant la durée du présent Accord, une Commission Mixte sera convoquée tous les six mois alternativement en Italie et en France, à l'initiative des administrations compétentes.

Toutefois, en cas de modification importante dans la législation intérieure de l'un des deux pays, une session exceptionnelle sera convoquées dans le délai d'un mois.

La Délégation française sera présidée par le Directeur Général du Centre National de la Cinématographie en France.

La Délégation italienne sera présidée par le Directeur Général du Spectacle d'Italie. Ils seront assistés de fonctionnaires et d'experts habilités à cet effet.

Cette Commission a pour mission d'examiner et de résoudre les difficultés d'application du présent Accord, d'en étudier les modifications éventuelles et de proposer les conditions de son renouvellement.

En dehors des deux sessions annuelles, chaque administration a la faculté de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Commission Mixte

Article 12

Les autorités des deux pays fixent en commun, les règles de procédure du présent Accord.

Ce présent Accord abroge le précédent Accord du 15 mars 1955, sauf en ce qui concerne les dispositions dont conviendraient les deux administrations compétentes en vue d'assurer les équivalences prévues pour les films coproduits dans le cadre de ce précédent Accord.

Ce présent Accord entrera en vigueur le 1er novembre 1957 et sera applicable jusqu'au 31 octobre 1958.

Son texte devra être soumis à l'approbation des deux Gouvernements.

Paris, le 8 novembre 1957.

Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie
J. FLAUD

Il Direttore generale dello Spettacolo
NICOLA DE PIRRO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 463.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sulle relazioni nel campo cinematografico concluso a Belgrado il 12 dicembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sulle relazioni nel campo cinematografico concluso a Belgrado il 12 dicembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 18 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 73. — RELLEVA

Accord sur les relations dans le domaine du film entre la République Italienne et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie.

Les Représentants des Gouvernements de la République Italienne et de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie:

ayant constaté le developpement favorable des relations entre les deux Pays dans le domaine du film et désireux d'encourager réciproquement la collaboration future de coproduction des films de qualité artistique et d'améliorer l'échange de films

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

a) *Coproduction*

Article 1

Les autorités compétentes des deux Pays encourageront autant que possible la réalisation en coproduction italo-yougoslave de films d'une indéniable qualité.

Les films ainsi réalisés seront considérés comme films nationaux par les mêmes autorités et ils bénéficieront de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays pendant la période de validité du présent Accord. Ces avantages devront être exclusivement acquis par les coproducteurs du pays qui les accorde.

Article 2

Les auteurs de films, les collaborateurs principaux et autres, engagés pour la réalisation de films, devront être ressortissants italiens ou yougoslaves ou considérés comme tels. Toutefois, il pourra être fait appel à des ressortissants des pays avec lesquels une Partie Contractante a signé de semblables accords de coproduction. Exceptionnellement, si les intérêtes du film l'exigent on pourra engager des auteurs de films et des collaborateurs principaux des pays tiers. Leur choix sera fait d'un commun accord entre les coproducteurs des deux Pays.

Article 3

Les prises de vue des films de coproduction devront avoir lieu sur le territoire d'un des deux Pays contractants.

Toutefois, des dérogations pourront être admises d'un commun accord si le lieu de l'action du film ou d'autres raisons valables l'exigent ou si le film se réalise en coproduction avec un troisième pays ayant signé un accord de coproduction avec l'Italie et la Yougoslavie. Cet accord de coproduction doit être en vigueur à la date de la signature du contrat respectif.

Article 4

Tout film de coproduction doit comporter deux négatifs ou, à defaut, un négatif et un contretype et pour les films en couleur un négatif ou un internégatif.

Chaque coproducteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype ou d'un internégatif pour les films en couleur.

En ce qui concerne la langue dans laquelle le film sera réalisé, on suivra les dispositions intérieures respectives dans chaque pays.

Article 5

Comme films de coproduction seront admis au bénéfice de cet Accord les films dont la participation minoritaire d'un coproducteur n'est pas inférieure au 30% Exceptionnellement et par autorisation spéciale des autorités compétentes des deux Pays, dans certains films d'une grande valeur artistique ou engageant de grands moyens techniques, de travail et financiers, la participation minoritaire d'un coproducteur pourra être réduite jusqu'au 20%

Article 6

La participation totale des coproducteurs des deux pays durant une année doit être équilibrée dans la proportion des possibilités des cinématographies de chaque pays.

Article 7

Les recettes des films de coproduction seront reparties selon les stipulations du contrat entre les coproducteurs et proportionnellement à la participation de chacun des coproducteurs aux dépenses de production.

Tous les contrats concernant les répartitions des recettes ne seront valables que lorsqu'ils auront été approuvés par les autorités compétentes des deux pays.

De la même façon devront être approuvés tous les contrats prévoyant eventuellement des payements en devises des pays tiers.

Article 8

Les films de coproduction doivent être présentés avec la mention « coproduction italo-yougoslave » ou « coproduction yougoslave-italienne ».

Cette mention doit faire l'objet d'un carton séparé au générique et figurer obligatoirement dans la publicité payante réalisée à l'occasion de leur présentation aux manifestations artistiques et culturelles — notamment aux Festivals internationaux — et dans toute communication concernant ces films.

Article 9

Les coproducteurs établiront d'un commun accord en quelle version et sous quel drapeau les films en coproduction seront présentés aux Festivals internationaux.

En cas de désaccord entre les coproducteurs les films seront présentés aux Festivals internationaux par le pays ayant la participation financière majoritaire.

Pour les films à participation égale, ils seront, en ce cas, présentés par le pays auquel ressortit le metteur-en-scène.

Article 10

Tous les contrats conclus entre les producteurs des deux pays, conformément au texte du Titre I, de cet Accord, ne seront valables qu'après autorisation des autorités compétentes des deux pays.

Article 11

L'échange des autorisations sera fait du côté italien par la Direction Générale du Spectacle auprès de la Présidence du Conseil des Ministres et du côté yougoslave par l'Association des Producteurs de Film de Yougoslavie.

Article 12

Les autorités des deux pays envisageront avec faveur la réalisation en coproduction des films de qualité internationale entre l'Italie et la Yougoslavie et les pays avec lesquels l'une et l'autre ont signé des accords de coproduction. Les conditions d'admission de tels films devront faire l'objet d'un examen cas par cas.

b) *Echange de services*

Article 13

Les Parties Contractantes, dans le cadre des dispositions intérieures, examineront avec la plus grande bienveillance possible les demandes relatives au tournage des films ou parties des films, soit italiens soit yougoslaves dans les deux pays avec participation d'éléments de la production de l'autre pays, hors de tout accord de coproduction.

c) *Dispositions communes*

Article 14

Les Parties Contractantes accorderont toute facilité pour l'admission temporaire du matériel et de l'équipement nécessaire à la production de films.

Dans le cadre de l'Accord de paiement en vigueur toute facilité sera accordée pour les transferts de tous les paiements à effectuer à titre des accords de coproduction ou des paiements de services dont à l'art. 13.

Si au cours de susdites productions l'Accord de paiement en vigueur entre les deux pays cesse d'être valable, tous les paiements prévus à l'alinéa précédent seront effectués en conformité avec les dispositions du susdit Accord de paiement.

TITRE II

Echange de films

Article 15

L'importation, l'exportation et l'exploitation de films nationaux dans les deux pays sont réglées par l'Accord Commercial et l'Accord de Paiement en vigueur et par les lois et les règlements respectifs dans les deux pays concernant la circulation des films à l'intérieur.

Les Parties Contractantes faciliteront autant que possible l'échange et l'exploitation des films nationaux dans les deux pays.

Article 16

Tout contrat d'importation doit être suivi d'un certificat de nationalité qui du côté italien sera délivré par la Direction Générale du Spectacle auprès de la Présidence du Conseil des Ministres et du côté yougoslave par la Commission Fédérale pour la Vision de Films.

TITRE III

Dispositions générales

Article 17

Une Commission Mixte italo-yougoslave composée d'experts désignés par le autorités compétentes des deux pays (en Italie — par la Direction Générale du Spectacle auprès de la Présidence du Conseil des Ministres et en Yougoslavie par le Secrétariat du Conseil Exécutif Fédéral pour l'Instruction Publique et la Culture) sera convoquée alternativement en Italie et en Yougoslavie à la demande motivée d'une des Parties Contractantes.

Cette Commission se réunira pour examiner l'application pratique du présent Accord et notamment le principe établi à l'article 6, ci-dessus, pour éliminer des difficultés eventuelles et pour étudier les modifications et améliorations possibles, ainsi que pour proposer les modalités de son renouvellement.

Article 18

Le présent Accord sera valable pour un an à compter du jour de l'échange de notes sur l'approbation des Gouvernements respectifs.

Il sera renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes avec un préavis d'au moins trois mois avant la date de son expiration.

Fait à Beograd, en double original en langue française, le douze décembre milleneufcentcinquantesept.

Pour la Délégation Yougoslave
PERO ŽARKOVIC

Pour la Délégation Italienne
BENEDETTO ORTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 464.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, in frazione Torre Pedrera del comune di Rimini (Forlì).

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° gennaio 1953, integrato con postilla senza data e con dichiarazione 16 ottobre 1957, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, in frazione Torre Pedrera del comune di Rimini (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 71. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. 465.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Nepomuceno, in località Fienil del Turco del comune di Sant'Apollinare (Rovigo).

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 1° gennaio 1956, integrato con postille del 1° marzo 1957 e con dichiarazione del 30 aprile stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Nepomuceno, in località Fienil del Turco del comune di Sant'Apollinare (Rovigo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 81. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. 466.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in frazione Villa Sant'Antonio della città di Ascoli Piceno.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 5 agosto 1957, integrato con dichiarazione del 18 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in frazione Villa Sant'Antonio della città di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 82. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1958.
Composizione della deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Napoli;
Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1958, è composta come appresso:
Membri effettivi:
1) Colonna di Stigliano ing. Gustavo;
2) Florio avv. Vincenzo;
3) Longo dott. Giuseppe;
4) Buonaiuto Onofrio;
5) D'Ambra Mario;
6) Marzoli ing. Gianni;
7) Riccio rag. Vincenzo.
Membri supplenti:
1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Mauro Sabato;
3) Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1958

Il Ministro: GAVA

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1958.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle denominato « San Martino » o « Poggio Predulfo », sita nell'ambito del comune di Volterra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 gennaio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del colle denominato « San Martino » o « Poggio Predulto », sita nell'ambito del comune di Volterra;
Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Volterra;
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza per la sua posizione elevata coperta di bellissime piante, offre anche dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Volterra, delimitata dal perimetro della strada statale n. 68 di val di Cecina, e dalla carrareccia che inizia poco dopo il km. 41 della statale predetta e la raggiunge al km. 42, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.
La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, curerà che il comune di Volterra provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.
La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Adunanza del giorno 16 *gennaio* 1957

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno

1) Vincolo panoramico in località « SAN MARTINO » o « POGGIO PREDULFO » in comune di Volterra;

(*Omissis*).

In merito al primo argomento posto all'ordine del giorno: Vincolo panoramico in località « San Martino » o « Poggio Predulfo » (Volterra), di cui venne discusso nella precedente riunione del 23 novembre 1956, viene mostrato il telegramma in data 15 dicembre 1956, con il quale il Ministero della pubblica istruzione, valendosi della facoltà concessa dall'art 8 della legge 29 giugno 1939, n 1497, ha invitato il sindaco di Volterra a diffidare la proprietaria della località suddetta, signora Dina Campani, ad eseguire il taglio degli alberi esistenti sul poggio Predulfo L'ordine suddetto è stato notificato alla predetta signora il 29 dicembre 1956, con nota n 11694 del sindaco di Volterra il quale, essendo impossibilitato ad intervenire alla riunione odierna, ha comunicato telegraficamente l'adesione dell'Amministrazione comunale all'imposizione del vincolo paesistico sulla località predetta La Commissione pertanto deve ora, in base all'art 19 del regolamento n 1357 del 3 giugno 1940, per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, pronunciarsi in merito all'opportunità o meno di vincolare il poggio Predulfo in comune di Volterra

Poichè è stato constatato che le bellissime piante che sorgono sul poggio sopra menzionato devono essere salvate dall'abbattimento perchè abbelliscono la zona piuttosto brulla circostante,

LA COMMISSIONE

Riconosciuto che le piante medesime sono da ritenersi pregevoli per la loro rarità e per la posizione elevata in cui sor-

gono, sì da rendere il poggio Predulfo una caratteristica località che è meta di gite turistiche da parte della popolazione di Volterra;

Riaffermata la necessità di proteggere la bellezza panoramica della località medesima che può veramente essere considerata un quadro naturale;

Preso atto dell'adesione data dall'Amministrazione comunale di Volterra;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

a voti unanimi delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge suddetta, il colle denominato « Poggio Predulfo » o « San Martino » in comune di Volterra delimitato a sud dal perimetro della strada statale di val di Cecina n. 68, che, provenendo da Volterra, poco dopo il km. 41, abbraccia a mezzogiorno il colle fino al km. 42 e a nord da una carrareccia che iniziando poco dopo il km. 41 della statale predetta, la ritrova al km. 42, come indicato in rosso nell'allegata carta topografica in scala di 1:25.000.

Il presidente: E. Tongiorgi

Il segretario: Vara Mauro Tosi

(2240)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1958.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto in data 15 ottobre 1948 e modificato con decreti 20 ottobre 1953 e 13 maggio 1955;

Visto il decreto 6 maggio 1955, con il quale sono stati nominati i componenti il Collegio sindacale della Sezione predetta per il triennio 1955-1957;

Considerato che i componenti il citato Collegio sindacale sono decaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina e che pertanto occorre provvedere alla nomina dei nuovi sindaci per il triennio successivo;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il dott. Francesco Giglio, il dott. Alberto Angiolillo e il dott. Sebastiano Favara sono nominati sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

Il dott. Rosario Fontana, il dott. Carmine Maradei e il dott. Antonio Oliva sono nominati sindaci supplenti della Sezione medesima.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1958

Il Ministro: Medici

(2294)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Nuova - San Carlo Spinone »

Con decreto n. 674 del 9 aprile 1958 le signore Giuditta e Carla Colombo fu Giovanni, domiciliate in Bergamo, via San Alessandro, 15, sono autorizzate a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale, bicarbonata-alcalino-terrosa denominata « Fonte Nuova San Carlo Spinone » che sgorga in località Valle del Fosso nel territorio del comune di Spinone dei Castelli (Bergamo).

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde della capacità di litri due, uno, mezzo ed un quarto di litro, contrassegnate da una etichetta, stampata su carta bianca, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 16 × 11 per le bottiglie da due litri e da un litro e di cm. 14 × 10 per le bottiglie da mezzo litro e da un quarto di litro.

Il riquadro centrale delle dimensioni di cm. 8 × 10 stampato su fondo reticolato verde e delimitato da una cornice color verde scuro porta al centro una stella a sei punte di colore arancio.

Nel primo rigo del riquadro centrale, sulla cornice, è scritto in caratteri neri: « Acqua minerale » e successivamente nei righi seguenti (Alcalina) Fonte Nuova San Carlo Spinone Stabilimento di imbottigliamento vicino alla fonte Addizionata di gas anidride carbonica (in carattere giallo arancio). Nell'ultimo rigo sulla cornice vi è riportato il nome del « Comune di Spinone dei Castelli (prov. Bergamo) » e gli estremi del presente decreto di autorizzazione. Lateralmente sulla cornice è stampato « Ottima da tavola ».

Il riquadro laterale di sinistra riporta le proprietà terapeutiche e clinico-farmacologiche dell'acqua minerale redatte dai professori A. S. Roversi, direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Milano, e E. Trabucchi, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Milano: nel riquadro laterale di destra sono riprodotti i risultati dell'analisi chimica eseguita dal prof. S. Bragagnolo, ed il giudizio del prof. A. Giovanardi, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Milano, circa l'esame batteriologico.

Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento appositamente costruito nelle vicinanze della sorgente: l'acqua minerale sarà addizionata di gas acido carbonico puro.

Le bottiglie saranno chiuse con tappo corona, onde garantire una perfetta ed ermetica chiusura che non possa dar luogo ad adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(2183)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 20 febbraio 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità		
					Gazzetta Ufficiale	
		Data	N.	Data	N.	Data
	Ente Puglia e Lucania					
1	BALSAMO Salvatore fu Federico	6- 9-52	1357	14- 9-54	290	18-12-54
2	CHIEFFI Lorenzo di Michele	3-10-52	1711	24- 1-56	80	4- 4-56
3	CHILLINO Felicia fu Luigi	6- 9-52	1471	26- 4-54	179	7- 8-54
4	DELL'AGLI Vittorio fu Corrado	3-10-52	1714	31- 7-54	253	3-11-54
5	DEL PEZZO Elena fu Nicola	19-11-52	2015	24- 1-56	80	4- 4-56
6	DE LUCRETIIS Giuseppe di Carlo	19-11-52	2017	14- 9-54	287	15-12-54
7	DE MARCO Maria fu Vincenzo, maritata VALLONE	19-11-52	2021	26- 4-54	186	16- 8-54
8	DE NORA Elisabettà fu Vito	6- 9-52	1475	14- 9-54	281	7-12-54
9	DE PETRA Giulio fu Carlo	19-11-52	2028	24- 8-54	254	5-11-54
10	DE SANGRO Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe	27-12-52	3663	25- 9-55	273	26-11-55
11	DE SANGRO Riccardo fu Giuseppe	27-12-52	3662	17- 5-55	185	12- 8-55
12	D'EUFEMIA Giuseppe fu Angelo	19-11-52	2041	26- 9-54	288	16-12-54
13	DE VITI-DE MARCO Lucia fu Antonio	19-11-52	4042	2- 3-54	119	25- 5-54
14	D'ORIA Amalia fu Nicola per metà e D'ORIA Domenico fu Francesco Paolo Gennaro per metà	19-11-52	2054	24- 8-54	254	5-11-54
15	FLAMMIA Maria fu Nicolangelo	19-11-52	2065	2- 3-54	119	25- 5-54
16	FRAGGIACOMO Maria-Michela di Maurizio	19-11-52	2067	17- 5-55	177	3- 8-55
17	GABRIELI Luigi fu Pantaleo	19-11-52	2071	15- 7-54	227	2-10-54
18	GIOVE Maria fu Francesco	19-11-52	2081	15- 7-54	225	30- 9-54
19	GRANATIERO Antonio, Rita e Mattia fu Luigi	19-11-52	2088	31- 7-54	253	3-11-54
20	GRECO Giuseppe fu Oronzo	19-11-52	2090	26- 4-54	185	14- 8-54
21	INCARNATI Cristina fu Olindo in FRANGIPANI	29-11-52	2609	16-10-54	16	21- 1-55
22	INCARNATI Cristina fu Olindo in FRANGIPANI	29-11-52	2610	24- 2-56	121	18- 5-56
23	LABRIOLA Elisa fu Pietro-Antonio, maritata LOSACCO	19-11-52	2101	21- 6-55	213	15- 9-55
24	LUBRANO Raffaele fu Francesco	19-11-52	2119	31- 7-54	253	3-11-54
25	MANFREDI Luigi fu Enrico	19-11-52	2124	24-12-55	69	23- 3-56

Roma, addì 16 aprile 1958

(2055)

Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria	TESORERIA
Data 20-2-1958	Registrazione alla Corte dei conti						
	Data	Reg. Agr.					
N.		N	Foglio	L	L.		
4268-2172	26- 3-58	5	156	44 260 000	4.565.000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
4269-2173	26- 3-58	5	155	1.015.000	195 000	Id Id.	Id.
4270-2174	26- 3-58	5	154	2.385 000	110 000	Id Id.	Id.
4271-2175	26- 3-58	5	153	11.635 000	810.000	Id Id.	Id.
4272-2176	26- 3-58	5	152	2.655 000	375 000	Id Id.	Id.
4273-2177	26- 3-58	5	151	2.325 000	155.000	Id Id	Id.
4274-2178	26- 3-58	5	150	460.000	30 000	Id. Id.	Id.
4275-2179	26- 3-58	5	149	3.410 000	260.000	Id Id.	Id
4276-2180	26- 3-58	5	148	410 000	25.000	Id Id.	Id.
4277-2181	26- 3-58	5	147	2.440.000	45.000	Id Id.	Id.
4340-2244	26- 3-58	5	146	62.480 000	8.730.000	Id Id.	Id.
4278-2182	26- 3-58	5	145	1.600 000	65.000	Id Id.	Id.
4279-2183	26- 3-58	5	144	3 975 000	365 000	Id Id	Id.
4280-2184	26- 3-58	5	142	1.440.000	60.000	Id Id.	Id.
4281-2185	26- 3-58	5	143	1 435.000	60 000	Id Id.	Id.
4282-2186	26- 3-58	5	141	4.375.000	505 000	Id Id	Id.
4283-2187	26- 3-58	5	140	2.940.000	195.000	Id Id	Id.
4284-2188	26- 3-58	5	139	995.000	65.000	Id Id.	Id.
4285-2189	26- 3-58	5	138	700 000	30.000	Id Id.	Id.
4286-2190	26- 3-58	5	137	795.000	30.000	Id Id.	Id.
4287-2191	26- 3-58	5	136	3.210.000	175.000	Id. Id.	Id.
4288-2192	26- 3-58	5	135	4.930 000	640.000	Id Id.	Id.
4289-2193	26- 3-58	5	134	1.440.000	160.000	Id. Id.	Id.
4290-2194	26- 3-58	5	133	1.840.000	115.000	Id. Id.	Id.
4291-2195	26- 3-58	5	132	1.775.000	245.000	Id. Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: DE CILLIS

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancia 1957.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n 9 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari) di un mutuo di L 104 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957

(2305)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 180, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) di un mutuo di L 220 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957

(2345)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La dott ssa Maria Cristina Cappucci, nata a Mirandola (Modena) il 15 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Bologna il 22 febbraio 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne da notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna

(1821)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Ente consortile fra stabilimenti balneari », con sede in Viareggio (Lucca)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1958 la Società cooperativa « Ente consortile stabilimenti balneari » con sede in Viareggio (Lucca) costituita con atto del notaio avv Raffaello Matraia in data 23 febbraio 1938 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore in persona del dott Guido Cinquini

(2086)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova) e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, è stato disposto ai sensi dell'art 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova), costituita con atto in data 13 febbraio 1952 per notaio dott Antonio Nolin, e la nomina del commissario governativo nella persona del dott Leone Bisello

(2190)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1958
registro n 18 Esercito, foglio n 93

Allegretti Ettore Giulio di Angelo, classe 1909 da Bergamo, distretto Bergamo, ex caposquadra della disciolta m v s.n — Ai sensi dell'art 1 della legge 24 marzo 1932, n 453, è incorso nella perdita « de jure » delle seguenti decorazioni al valor militare a decorrere dal 26 marzo 1950 concesse con il decreto a fianco di ciascuna di esse indicato croce al valor militare, regio decreto 14 luglio 1937, medaglia di bronzo al valor militare, decreto Presidenziale 29 luglio 1949, medaglia d'argento al valor militare « sul campo », decreto Presidenziale 17 febbraio 1950

(2217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta 538 — Data: 17 settembre 1956 — Ufficio che rilascio la ricevuta Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione Navazio Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta 903 — Data: 27 maggio 1957 — Ufficio che rilascio la ricevuta Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione Aprile Oronzo — Titoli del Debito pubblico al portatore 5 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta 553 — Data. 9 febbraio 1957 — Ufficio che rilascio la ricevuta Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione. Zambellini Felice — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 151 — Data. 11 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione Nori Benedetto fu Pietro — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 472 — Data 21 gennaio 1956 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione Zagari Felice fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico al portatore 4 — Capitale L 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta 473 — Data 21 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione Zagari Felice fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta · 474 — Data 21 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta · Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione Zagari Felice fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 917 — Data 16 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione Maiorini Adolfo — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L 1000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla esecuzione operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 30 aprile 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(2227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi dell'8 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	644,90	646 —	646 —	645,75	645,10	646,06	646 —	646 —	646 —	645,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,8075	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,22	90,16	90,17	90,19	90,10	90,14	90,185	90,20	90,15	90,15
Kr. N.	87,24	87,20	87,21	87,21	87,20	87,18	87,20	87,20	87,18	87,17
Kr. Sv.	120,46	120,445	120,45	120,47	120,40	120,44	120,45	120,50	120,45	120,45
Fol.	164,88	164,83	164,855	164,85	164,80	164,85	164,84	164,90	164,86	164,85
Fr. B.	12,52	12,5275	12,53	12,52875	12,525	12,53	12,5275	12,50	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,12	148,04	148,10	148,02	148 —	148,05	148,05	148,10	148,06	148,05
Fr. Sv. acc.	142,72	142,74	142,76	142,735	142,70	142,75	142,745	142,70	142,76	142,74
Lst.	1745,85	1744,90	1745,125	1745,10	1744,50	1744,34	1745,125	1744,75	1744,30	1744,875
Dm. occ.	149,07	149,08	149,11	149,085	149 —	149,10	149,08	149,05	149,09	149,07
Scell. Aust.	24,06	24,065	24,0675	27,07	24,05	24,07	24,0675	24,05	24,06	24,06

Media dei titoli dell'8 maggio 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	62,625
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	84,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,775
Id. 5 % 1936	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	100,325
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	99,375
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	98,10
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	95,875
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	95,375
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	95,35
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	95,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	645,875
1 Franco svizzero lib.	145,806
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	120,46
1 Fiorino olandese	164,845
1 Franco belga	12,528
100 Franchi francesi	148,035
1 Franco svizzero acc.	142,74
1 Lira sterlina	1745,112
1 Marco germanico	149,082
1 Scellino austriaco	24,069

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 22 marzo 1958, è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Santa Maria al Bagno (Lecce), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Nardò.

(2191)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1957, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1958

Il direttore generale: FORMENTINI

(2084)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei professori Pavone Antonio e De Luca Alfredo, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente di detta Commissione perchè entrambi hanno declinato l'incarico per impegni professionali;

Decreta.

I professori Zangara Vincenzo e Grasso Eduardo, della Università degli studi di Catania, sono nominati il primo componente effettivo e l'altro componente supplente della Commissione per gli esami dei procuratori, presso tale Corte, in sostituzione dei professori Pavone Antonio e De Luca Alfredo.

Roma, addì 1° aprile 1958

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1958
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 244. — BENVENUTO

(2282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato per l'Amministrazione universitaria addetti ai servizi della Scuola normale superiore di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato,

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262,

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato,

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n 1642,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18,

Vista la legge 25 settembre 1940, n 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 4 agosto 1945, n 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente,

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Vista la legge 6 luglio 1940, n 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni, concernenti i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, relativo al riordinamento del ruolo del personale delle segreterie universitarie, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato,

Vista la legge 24 luglio 1957, n. 756, relativa a provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa,

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287, contenente disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore,

Decreta:

Art. 1

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato per l'Amministrazione universitaria addetti ai servizi della Scuola normale superiore di Pisa:

Qualifica di mestiere:		
Capocuoco (categoria 1ª)	posti	1
Cuoco (categoria 2ª)	»	1
Aiuto di cucina (categoria 3ª)	»	3
Lavandaio (categoria 3ª)	»	1
Guardiano (categoria 3ª)	»	1
Manovale specializzato (categoria 3ª)	»	2
Cameriere (categoria 3ª)	»	12
Stiratrice (categoria 7ª)	»	3
	posti	24

I posti di cui sopra sono riservati, ai sensi dell'art 8 della legge 26 febbraio 1952, n 67, ai salariati non di ruolo che alla data dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1957, n 756, si trovavano in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Art 2

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante·

A) sia cittadino italiano e goda dei diritti politici,

B) abbia compiuto l'età di 18 anni,

C) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

D) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

E) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Div. V), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) le generalità,

b) la data e il luogo di nascita,

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere,

f) di essere di sana e robusta costituzione, come previsto alla lettera *D*) del precedente art 2, precisando se abbia difetti o imperfezioni e la loro natura,

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare

1) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli,

2) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere convalidata con il visto del direttore della scuola.

Gli aspiranti ai posti di 3ª e 7ª categoria devono produrre tutti i titoli in loro possesso, utili agli effetti del concorso (titolo di studio, se in possesso, certificato di servizi prestati, certificato militare, stato di famiglia, ecc.).

Art. 4.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito di ogni singola qualifica di mestiere e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore Div. V), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Mod. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione, nonchè la categoria e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il mod. 69 in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *a*), rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportate sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco;

r) gli aspiranti dovranno presentare il certificato, in carta da bollo da L. 100, firmato dal direttore, attestante che alla data del 15 settembre 1957 essi si trovavano in servizio presso la Scuola.

Il certificato predetto dovrà precisare da quale data l'interessato fu assunto in servizio e con quale qualifica, e dovrà, altresì, contenere gli estremi del provvedimento di assunzione. Nello stesso certificato il direttore dovrà esprimere il proprio avviso sulla qualità del servizio prestato.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie di categoria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore Div. V), entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100;
2) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 100 del titolo di studio, se in possesso;
3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;
4) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero, il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;
6) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 *da rilasciarsi dal sindaco*;
7) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento dei servizi;
8) copia oppure estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti all'impiego sottoponendoli a visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 7.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la

facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito della prestazione di servizio del quale gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti alla data del 15 settembre 1957

Con successiva ordinanza verranno stabilite le modalità cui dovrà attenersi la Commissione ai fini della valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Art 9.

La Commissione giudicatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art 10.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti a posti di operaio permanente dello Stato di 1ª e 2ª categoria sarà accertato mediante un esperimento pratico di carattere culinario che dimostri la conoscenza, fra l'altro, delle principali norme dietetiche da applicarsi secondo le esigenze degli studenti

La prova pratica sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione giudicatrice, la quale esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento e formando, in tal modo, una classificazione preliminare

La prova pratica suddetta non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sedici ventesimi

I candidati che avranno superata la prova pratica saranno classificati in base al punteggio in essa conseguito e in base alla valutazione dei titoli presentati

Art 11.

Il Ministero comunicherà agli interessati la località, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova pratica del concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa

Del diario della prova e dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art 12

Per i posti da conferire nella 3ª e 7ª categoria, la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Art 13

Le graduatorie di merito dei candidati ai posti di 1ª, 2ª, 3ª e 7ª categoria del concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto.

Art. 14

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, all'atto della nomina, il trattamento economico previsto per le singole categorie e qualifiche dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nelle rispettive categorie e qualifiche per un periodo non inferiore a sei mesi

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 16 aprile 1958

p *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1958
Registro n 28 *Pubblica istruzione, foglio n* 369

(2274)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia per l'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n 651, registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1950, registro n 11 bilancio Trasporti, foglio n. 90, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a milleduecento posti di conduttore in prova,

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1957, n 3500, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1957, registro n 18 bilancio Trasporti, foglio n 52, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici per il concorso suddetto,

Visto l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali - n P A G. 41 1 245/64850 del 25 marzo 1958,

Decreta:

L'ispettore di 1ª classe Teodoro dott Angelo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse presso il Compartimento di Venezia

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º aprile 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1958
Registro n. 26 *bilancio Trasporti, foglio n.* 15. — BARNABA

(2283)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.